

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione

Atto del Governo n. 334



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 300



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 399

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	334
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo:	Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione
Riferimento normativo:	articolo 17, commi 2 e 4- <i>bis</i> , della legge 23 agosto 1988, n. 400
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

Il provvedimento è adottato ai sensi dei commi 2 e 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che demandano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri all'adozione di regolamenti di delegificazione (cosiddetti regolamenti autorizzati) da adottare con decreti del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento – composto di 2 articoli – è corredata di relazione tecnica e reca all'articolo 2, comma 2, una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Modifiche all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, disposizioni transitorie e clausola di neutralità finanziaria

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 3, del DPCM n. 167 del 2020 prevede che il Capo di gabinetto del Ministro dell'istruzione possa nominare fino a 3 vice Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie (primo periodo). I vice Capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di II fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione¹ in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2 nonché, nel numero di non più di 1, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 (secondo periodo). Il comma 3 dell'articolo 5 del DPCM, in termini sostanzialmente analoghi a quanto sopra illustrato, prevede,

¹ Di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

altresì, che il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro possa avvalersi di 2 vice Capo dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto; questi sono scelti tra dirigenti di II fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione² in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonché, nel numero di non più di 1, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4. L'articolo 9 del medesimo DPCM determina il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in complessive 130 unità, precisando che i relativi componenti sono scelti prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche (comma 1). Nell'ambito di tale contingente complessivo sono compresi 6 dirigenti non generali e 1 dirigente generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (rispettivamente a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, ovvero a tempo determinato anche a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche entro specifici limiti percentuali) concorrendo, in tal caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero (comma 2). Il Ministro può assumere a tempo determinato collaboratori estranei all'amministrazione in numero non superiore a 20 (comma 3) nonché individuare esperti o consulenti in numero non superiore a 15 (comma 4).

La norma apporta modifiche al DPCM n. 167 del 2020, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. In particolare, vengono disposti:

- la sostituzione con un nuovo testo del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 che, nella versione vigente, prevede che i vice Capo di gabinetto nominabili dal Capo di Gabinetto (nel limite di 3 unità in virtù del primo periodo del medesimo comma), possano essere scelti tra i 6 dirigenti non generali e tra l'unico dirigente generale ricompresi [ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del DPCM, a sua volta modificato dal provvedimento in esame (Cfr. *infra*)] nell'ambito del contingente massimo di 130 unità degli Uffici di diretta collaborazione (determinato dal comma 1 dell'articolo 9 del DPCM), nonché, nel numero di non più di un'unità, tra i collaboratori estranei all'amministrazione e tra gli esperti o i consulenti che il Ministro può assumere a tempo determinato e individuare, rispettivamente in numero non superiore a 20 e a 15 unità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 del DPCM. Il nuovo testo della disposizione prevede che i suddetti vice Capi di gabinetto possano essere scelti, nell'ambito del contingente individuato dall'articolo 9 del medesimo DPCM, anche fra personale estraneo alla pubblica amministrazione [articolo 1, comma 1, lettera *a*];
- la sostituzione con un nuovo testo del comma 3 dell'articolo 5 che, nella versione vigente, prevede che il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro possa avvalersi di 2 vice Capi ufficio, nominati dal Capo di Gabinetto tra i 6 dirigenti non generali e tra

² Di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

l'unico dirigente generale ricompresi [ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del DPCM, a sua volta modificato dal provvedimento in esame (Cfr. *infra*)] nell'ambito del contingente massimo di 130 unità degli Uffici di diretta collaborazione (determinato dal comma 1 dell'articolo 9 del DPCM) nonché, nel numero di non più di un'unità, tra i collaboratori estranei all'amministrazione e tra gli esperti o i consulenti che il Ministro può assumere a tempo determinato e individuare, rispettivamente in numero non superiore a 20 e a 15 unità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 del DPCM. Il nuovo testo della disposizione, nel confermare che il Capo dell'Ufficio legislativo possa avvalersi dei suddetti vice Capi ufficio, si limita a specificare che la loro nomina da parte del Capo di Gabinetto viene disposta fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa, nell'ambito del contingente di cui al medesimo articolo 9 del DPCM [articolo 1, comma 1, lettera *b*];

- la modifica del comma 2 dell'articolo 9 al fine di portare da 6 a 9 (+3) il numero di incarichi dirigenziali non generali che sono compresi nell'ambito del contingente (massimo) di 130 unità degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui al comma 1, del medesimo articolo 9 [articolo 1, comma 1, lettera *c*];

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020 ha incrementato di 3 posizioni dirigenziali non generali la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, precisando che nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione ministeriale, le 3 posizioni dirigenziali in riferimento vengano destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 1, del 2020. In particolare, la richiamata disposizione ha individuato transitoriamente il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione per il Ministero dell'istruzione in 130 unità, precisando che, nei limiti di tale contingente complessivo, il Ministro possa provvedere alla costituzione di tali uffici, con la nomina, in aggiunta a detto contingente, dei responsabili dei medesimi uffici.

- l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 9, volto a prevedere l'assegnazione all'Ufficio di gabinetto del Ministro della posizione di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77, del 2021 [articolo 1, comma 1, lettera *d*];

Si rammenta che l'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77, del 2021, demanda ad un regolamento l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione prevedendo l'istituzione di 3 posizioni dirigenziali di livello generale, disponendo, il corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia del medesimo Ministero. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione, le tre posizioni dirigenziali in riferimento sono temporaneamente assegnate nel numero di 1 all'Ufficio di gabinetto e 2 ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è stata incrementata, tra l'altro, di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

- l'introduzione dell'articolo 9-*bis*, che prevede che la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, istituita presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, sia incardinata presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro [articolo 1, comma 1, lettera *e*), cpv. Art. 9-*bis*, comma 1]. Alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale generale, individuato tra i dirigenti di ruolo del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Viene confermata l'assegnazione alla Struttura tecnica del contingente già alla stessa attribuito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 121 del 2024. La posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica non sono compresi nel complessivo contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stabilito dall'articolo 9, comma 1, del DPCM. Viene demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione degli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura tecnica si può avvalere [articolo 1, comma 1, lettera *e*), cpv. Art. 9-*bis*, comma 2];

L'articolo 2, della legge n. 121 del 2024, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale" (comma 1). A tale Struttura è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale generale, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero. Alla predetta struttura sono assegnati 1 dirigente non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica dirigenziale ministeriale, e un contingente costituito da personale in servizio presso il medesimo Ministero, nonché da un massimo di 8 esperti cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro, ovvero da personale scolastico specificamente individuato dalla norma (comma 2).

- la novella del comma 4 dell'articolo 11 che, nel testo vigente, prevede la determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* – da parte del Ministro all'atto della nomina. La modifica precisa che tale determinazione viene disposta con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [articolo 1, comma 1, lettera *f*]);

Viene, infine, previsto che, in sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale prosegua sino alla scadenza prevista nel decreto di incarico (articolo 2, comma 1) e che dall'attuazione delle norme del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2, comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che il provvedimento è volto a recepire, nel DPCM n. 167 del 2020, le modifiche organizzative già introdotte da precedenti disposizioni di rango primario, alle quali viene, in tal modo, allineato il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero.

In particolare, viene incardinata, presso gli Uffici di diretta collaborazione, la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita con la legge n. 121 del 2024 ed assegnata, all'Ufficio di gabinetto, la posizione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021. Inoltre, le modifiche apportate al DPCM sono volte ad allineare i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e vice Capi Ufficio legislativo del Ministero con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri, quale, ad esempio, il DPCM n. 165 del 2020, come modificato dal DPCM n. 89 del 2023.

Con riguardo a specifiche disposizioni del provvedimento viene altresì evidenziato:

- le lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 1 indicano i requisiti soggettivi dei vice Capi di gabinetto e dei vice Capi Ufficio legislativo in linea con quelli richiesti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri;
- le lettere c), d) e e) del comma 1, dell'articolo 1 allineano l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione a quanto già previsto da disposizioni di rango primario, e, in particolare, la lettera c) si limita a recepire quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato la dotazione organica del Ministero dell'Istruzione di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, come già indicato dalla tabella A del DPCM n. 185 del 2024. la lettera d) del comma 1, dell'articolo 1 incardina presso l'Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La lettera e) incardina la Struttura tecnica istituita dall'articolo 2 della citata legge n. 121 del 2024 presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'Istruzione. A tale ultimo riguardo, il nuovo articolo 9-bis inserito dalla lettera e) si limita a richiamare, nel vigente regolamento degli Uffici di diretta collaborazione, il disposto di cui al citato articolo 2 della legge n. 121 del 2024, concernente le funzioni e il personale della Struttura. Si prevede, infatti, che alla Struttura tecnica sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, e sia assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero nonché da un massimo di 8 esperti. Con riferimento alla quantificazione degli oneri per il personale e il funzionamento della Struttura tecnica e alla relativa copertura la relazione tecnica rinvia alla relazione tecnica dell'articolo 2 della

- legge n. 121 del 2024. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 9-*bis* precisa che il personale assegnato alla Struttura, anche se appartenente al personale già in servizio, ivi incluso quello dirigenziale, non è ricompreso nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 9, comma 1, del DPCM n. 167 del 2020. Si prevede, infine, che gli Uffici del Ministero di cui la Struttura tecnica si può avvalere siano individuati con decreto del Ministro;
- la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3, rimessa a un decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica riferisce, pertanto, che gli interventi di modifica apportati dal DPR hanno carattere **ricognitivo** e natura ordinamentale, e non comportano, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 1 dell'articolo 2 viene precisato che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, corredata di clausola di neutralità finanziaria (articolo 2, comma 2), reca specifiche modifiche al DPCM n. 167 del 2020, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito. Le novelle introdotte, in particolare, intervengono sulla disciplina della nomina di 3 vice Capo di gabinetto e di 2 vice Capo ufficio legislativo che ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, secondo periodo e 5, comma 3, del predetto DPCM, possono essere scelti³ nell'ambito del contingente di personale dirigenziale (6 dirigenti non generali⁴) ricompreso all'interno del contingente massimo di 130 unità degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché nel numero di un'unità nell'ambito dei collaboratori estranei all'amministrazione e degli esperti o consulenti, che il Ministro può assumere a tempo determinato in numero, rispettivamente, non superiore a 20 e a 15 unità. Le modifiche introdotte, sostituendo con nuovi testi le sopra richiamate disposizioni degli articoli 3 e 5 del citato DPCM, nel confermare che le nomine in riferimento vengono effettuate nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9 del citato DPCM, si limitano a specificare i requisiti soggettivi a tal fine prescritti, precisando, con riguardo alla nomina dei

³ Mediante rinvio a specifiche disposizioni dell'articolo 9 del medesimo DPCM.

⁴ Portato a 9 unità da un'ulteriore norma del provvedimento (cfr. infra) e un dirigente generale.

vice Capi di gabinetto, che questi possono essere scelti, anche, fra personale estraneo alla pubblica amministrazione [articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*]]. Inoltre, le norme adeguano le disposizioni del DPCM a quanto già previsto, nell'assetto vigente, a livello di normazione primaria.

In particolare, le norme:

- recepiscono quanto disposto dall'articolo 1, comma 942, della legge n. 178 del 2020 e, modificando, come sopra accennato, il comma 2 dell'articolo 9 del DPCM, portano da 6 a 9 il numero di incarichi dirigenziali non generali che sono compresi nell'ambito del contingente (massimo) di 130 unità degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro [articolo 1, comma 1, lettera *c*]];
- in conformità a quanto già disposto dall'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77, del 2021, inseriscono il comma 2-*bis* nell'articolo 9 del DPCM, al fine di prevedere l'assegnazione di una posizione di livello dirigenziale generale all'Ufficio di gabinetto del Ministro [articolo 1, comma 1, lettera *d*]];
- introducono l'articolo 9-*bis* nel DPCM, incardinando nell'Ufficio di gabinetto del Ministro la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale", già istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 2, della legge n. 121 del 2024; riconducendo, altresì, all'interno del DPCM la relativa vigente disciplina organizzativa e funzionale di rango legislativo [articolo 1, comma 1, lettera *e*]].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica che, riconoscendo carattere ricognitivo e ordinamentale alle norme del provvedimento, esclude che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel rilevare che un'analogia clausola di invarianza è già contenuta nel regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167⁵, oggetto delle

⁵ L'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, prevede che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

novelle di cui all'articolo 1 dello schema in esame, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.